

Patrizia Bellucci

*L'identità cangiante. Donne e procedimento penale*

1. *Dall'identità al genere*

In qualunque attività comunicativa ogni parlante deve assolvere al duplice bisogno di farsi comprendere e contemporaneamente di esprimere/manifestare la propria – magari provvisoria e mutevole – ‘identità’, connessa alla tipologia dell’interazione e/o negoziata di volta in volta con gli altri partecipanti.

Goffman<sup>1</sup> distingue fra ‘comportamenti’ mediante i quali raggiungere certi fini pratici e ‘qualificazioni stilistiche’ di questi comportamenti, attraverso le quali gli attori mostrano il tipo di persona per la quale vogliono essere presi<sup>2</sup>. Sul problema dell’identità Fairclough<sup>3</sup>, a sua volta, articola la ‘funzione interpersonale’ di matrice sistemico-funzionale in due componenti: la ‘funzione relazionale’ e la ‘funzione di identità’. Fairclough sottolinea poi che la funzione d’identità non può essere marginalizzata in una generica ‘funzione espressiva’.

L’identità di ciascuno è costitutivamente ‘multipla’: attiene, infatti, al complesso nucleo individuale di ogni persona e contemporaneamente all’appartenenza sociale, che è a sua volta molteplice. Nell’interazione, i ruoli sociali che i partecipanti attivano sono ‘condizionati da’ e ‘interconnessi con’ i diversi possibili sé che si cumulano in ciascuno. Nell’interazione quotidiana si aprono, di conseguenza, giochi di avvicinamento e distanziamento, di affiliazione e disaffiliazione rispetto all’interlocutore o al contenuto della

---

<sup>1</sup> E. GOFFMAN, *The Presentation of Self in Everyday Life*, Doubleday Anchor, Garden City 1959.

<sup>2</sup> Sulla distinzione di Goffman si basa anche quella di P. BROWN, S.C. LEVINSON, *Universals of Language Usage: Politeness Phenomena*, in *Questions and Politeness Strategies in Social Interaction*, a cura di N.E. Goody, Cambridge University Press, Cambridge 1978, pp. 291-341, a p. 100, fra «razionalità» – o aspetto razionale dell’interazione, finalizzato e strumentale – e «faccia o aspetto relazionale», che comprende una componente cerimoniale o rituale. Cfr. anche J.J. GUMPERZ, *Discourse Strategies. Studies in Interactional Sociolinguistics*, Cambridge University Press, Cambridge 1982.

<sup>3</sup> N. FAIRCLOUGH, *Discourse and Social Change*, Polity Press, Cambridge 1992.

comunicazione, che sono inferibili dalle scelte linguistiche attualizzate. Le diverse scelte linguistiche rappresentano variazioni significative proprio sul piano della costruzione e negoziazione di posizioni e identità<sup>4</sup>. In altri casi, invece, è il tipo di interazione che, in misura maggiore o minore, predefinisce quali siano i tratti identitari nell'occasione più pertinenti e preminenti.

L'interazione giudiziaria è l'interazione asimmetrica più rigida e in cui è più marcato e soprattutto codificato l'annullamento delle 'asimmetrie esogene' a favore di quelle 'endogene':

«È possibile tentare di classificare le interazioni asimmetriche ricorrendo a criteri esterni all'interazione stessa: si può parlare di disparità di potere interazionale dipendenti da questioni di personalità o di altre proprietà degli individui (capacità, conoscenza ecc.) o da disuguaglianza di potere sociale derivante da fattori come professione, status, ruolo istituzionale ecc. Un altro facile percorso per individuare una tipologia di interazioni asimmetriche può essere quello che si fonda sulle cosiddette cause dell'asimmetria. Si potranno distinguere, quindi, su questa base, *asimmetrie di origine esogena*, in quanto determinate da fattori sociali esterni all'interazione che ne condizionano l'organizzazione e l'andamento, e *asimmetrie endogene o intrinseche* derivate dalla distribuzione fra i partecipanti di mosse forti (iniziative) e mosse deboli (risposte). È evidente che non si tratta di due insiemi di fattori indipendenti»<sup>5</sup>

Nell'interazione giudiziaria l'identità multipla di ciascun soggetto viene ridotta esclusivamente al ruolo istituzionale e alla funzione espletati nel procedimento e specificamente normati dal Codice di procedura penale (da ora in poi c.p.p.). Di conseguenza, nel procedimento penale sale in primissimo piano la categoria dei 'titoli professionali' o comunque dei 'nomi di ruolo e funzione' che indicano 'la qualifica' di volta in volta assunta da ciascun partecipante a questo specifico evento linguistico.

<sup>4</sup> Cfr. M.C. TORCHIA, *Interazioni e intersezioni fra psichiatria e giustizia in tribunale. Un'analisi linguistica*, Università degli Studi di Firenze, Tesi di dottorato in Linguistica, inedita, Firenze 2009, pp. 212-213.

<sup>5</sup> F. ORLETTI, *La conversazione diseguale. Potere e interazione*, Carocci, Roma 2000, p. 40, corsivo aggiunto (vedi anche *passim*). Cfr. anche P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, UTET Libreria, Torino 2005; *Lingua e società. Scritti in onore di Franca Orletti*, a cura di M. Fatigante, L. Mariottini, M.E. Sciubba, FrancoAngeli, Roma 2009; TORCHIA, *Interazioni e intersezioni fra psichiatria e giustizia in tribunale. Un'analisi linguistica*, cit. e P. BELLUCCI, M.C. TORCHIA, *La regia del discorso in tribunale: il potere delle domande*, in *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, a cura di A. Mariani Marini, F. Bambi, Pisa University Press, Pisa 2013, pp. 79-106.

## 2. Genere e funzione

Ci proponiamo qui di esaminare come vengano trattate le marche di genere<sup>6</sup> per ciascun soggetto istituzionalmente previsto nel procedimento penale<sup>7</sup>, nel tentativo di valutare il grado di sessismo linguistico<sup>8</sup> più o meno perdurante in questo specifico settore<sup>9</sup>.

La vittima di un reato è spesso indicata nella normativa come ‘persona offesa’: selezione per lo più mantenuta anche nella recente legge n. 119 del 15 ottobre 2013 contro la violenza di genere – nota come legge sul femminicidio<sup>10</sup> – in cui la vittima è prevalentemente una donna<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. anzitutto F. ORLETTI, *Identità di genere nella lingua, nella cultura e nella società*, Armando Editore, Roma 2001 e in particolare, *Il genere: una categoria sociolinguistica controversa*, in *Identità di genere nella lingua, nella cultura e nella società*, a cura di Ead., cit., pp. 7-21 e M. MARIANI, *Signore e signori!*, in *Identità di genere nella lingua, nella cultura e nella società*, cit., pp. 25-58; cfr. anche C. BAZZANELLA, *Genere e lingua*, in *Treccani.it. L'Enciclopedia Italiana*, 2010, e R. FRESU, *Maschile e femminile nella lingua italiana*, in *Treccani.it. L'Enciclopedia Italiana*, 2010; C. ROBUSTELLI, *Lingua, genere e politica linguistica nell'Italia dopo l'Unità*, in *Storia della lingua e storia dell'Italia Unita. L'italiano e lo stato nazionale*, a cura di N. Maraschio, S. Morgana, A. Nesi, Cesati, Firenze 2011, pp. 587-600; F. FUSCO, *La lingua e il femminile nella lessicografia italiana. Tra stereotipi e (in)visibilità*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2012; S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2013, che ha analizzato un vasto corpus di quotidiani e testi giuridici; cfr. già P. VIOLI, *L'infinito singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio*, Etsedue, Verona 1986, p. 41: «Il genere non è soltanto una categoria grammaticale che regola fatti puramente meccanici di concordanza, ma è al contrario una categoria semantica che manifesta entro la lingua un profondo simbolismo».

<sup>7</sup> Cfr. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, cit.

<sup>8</sup> Cfr. MARIANI, *Signore e signori!*, cit., p. 25: «Il termine “sessismo”, nato nell’ambito dei movimenti femministi, vuole esprimere la discriminazione che la cultura d’impronta patriarcale opera nei confronti del genere/sexo femminile; una contestazione che riguarda anche i comportamenti linguistici»; cfr. anche C. ROBUSTELLI, *Il sessismo nella lingua italiana*, in *Treccani.it. L'Enciclopedia Italiana*, s.d.: «Con l’espressione *sessismo linguistico* si fa riferimento alla nozione *linguistic sexism* elaborata negli anni ‘60-‘70 negli Stati Uniti nell’ambito degli studi sulla manifestazione della differenza sessuale nel linguaggio. Era emersa infatti una profonda discriminazione nel modo di rappresentare la donna rispetto all’uomo attraverso l’uso della lingua, e di ciò si discuteva anche in Italia soprattutto in ambito semiotico e filosofico».

<sup>9</sup> Le osservazioni sull’uso successive non sono basate su rilevamento operato su un campione statistico, ma solo sull’osservazione pluriennale degli usi scritti e parlati degli operatori del diritto italiani e su un questionario informalmente sottoposto ad una *mailing list* con 1.800 iscritti (magistrati, avvocati e giuristi).

<sup>10</sup> Sul termine ‘femminicidio’ cfr. M. PAOLI, *Femminicidio: i perché di una parola*, <<http://www.accademiadellacrusca.it>>, 2013 (ultimo accesso 27.12.2014).

<sup>11</sup> La legge 119/2013 persegue in modo più efficace e severo i comportamenti violenti endofamiliari o successivi alla rottura di rapporti sentimentali, in cui in genere sono gli uomini a commettere reati o crimini aggressivi, ma persegue anche le violenze di tipo

Tutte le persone che vengono ‘sentite’ dalla polizia giudiziaria in modo indifferenziato durante le Indagini preliminari<sup>12</sup> assumono inizialmente la qualifica di ‘persona informata sui fatti’: in seguito il c.p.p. regola le modalità con cui la stessa persona eventualmente acquisisce la qualità di ‘persona sottoposta alle indagini’<sup>13</sup> e di cui viene informata attraverso la notifica dell’Informazione (o avviso) di garanzia<sup>14</sup>. Al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero, a seconda dei casi, chiede l’archiviazione o il rinvio a giudizio della ‘persona sottoposta alle indagini o indagato’, che acquisisce così la qualità di ‘imputato’. Al variare di ogni ‘qualifica’ corrisponde un concreto aumento di garanzie previste dal nostro ordinamento<sup>15</sup>, notoriamente garantista, tanto che ci si possono innescare conflitti processuali:

PM: Parlando sempre di telefonate, *Lei ha dato più volte una spiegazione*

psicologico o lo *stalking* che vedono protagoniste, sia pur con minor frequenza, anche le donne. Le donne in quanto tali sono citate solo in pochi commi di alcuni articoli programmatici, che vogliono tutelarne l’immagine e potenziare le forme di assistenza e sostegno, anche mediante una sensibilizzazione sul tema. Si tenga presente che una legge che punisse più severamente gli uomini sarebbe discriminatoria e, quindi, incostituzionale.

<sup>12</sup> Cfr. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, cit., pp. 7-148; il ‘procedimento penale’ si differenzia dal ‘processo’ – o ‘giudizio’ – proprio perché comprende le indagini preliminari.

<sup>13</sup> Cfr. art. 335 c.p.p., secondo cui quando il Pubblico Ministero indaga su una persona la deve iscrivere nel Registro delle notizie di reato: da quel momento la persona assume la qualità di ‘indagato’.

<sup>14</sup> Cfr. artt. 369 e 369bis c.p.p. sulle Attività del Pubblico Ministero.

<sup>15</sup> Cfr. art. 60 c.p.p.: «Assunzione della qualità di imputato. – 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 2. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo». Cfr. anche art. 63 c.p.p.: «Dichiarazioni indizianti. 1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate». Dunque, mentre l’‘indagato’ è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari, l’‘imputato’ è una persona che è sottoposta in tutto e per tutto a processo penale.

– e ora vorrei che lo ripetesse alla Corte – circa alcune telefonate che subito dopo il suo primo esame da parte della Polizia Giudiziaria Lei fece ai suoi familiari, cioè a sua figlia, alla Fini e non so se ad altri.

Conferma di aver fatto queste telefonate ai familiari<sup>16</sup>?

IMPUTATO: Dopo che sono stato interrogato dalla Polizia<sup>17</sup>?

IMPUTATO: Sì<sup>18</sup>.

IMPUTATO: Se ho fatto delle telefonate<sup>19</sup>?

PM: Sì.

IMPUTATO: Sì<sup>20</sup>.

PM: Per dire che cosa?

IMPUTATO: Per dire che io già dai primi giorni, già mi sentivo indagato, non come teste o come informato dei fatti, ma come indagato<sup>21</sup>. Ero già pressato, dai primi giorni ero già pressato dalla Polizia perché pensavano che io avessi fatto del male<sup>22</sup> a Anna Cioni quando io...<sup>23</sup>

PM: Lei si sentiva sospettato...<sup>24</sup>

<sup>16</sup> La domanda indiretta era troppo 'globale', per cui il Pubblico Ministero – da ora in poi PM – riparte con una domanda più puntuale.

<sup>17</sup> L'imputato – che è decisamente scaltro – non solo non può negare telefonate intercettate, ma ha anche capito immediatamente che il PM si sta riallacciando ai verbali delle indagini preliminari, per cui, a sua volta, deve cercare di contenere il 'danno' e, non a caso, è di nuovo lui che contropropone addirittura due domande di pseudorichesta di chiarimento.

<sup>18</sup> Qui abbiamo un esempio di un fenomeno che ha una certa ricorsività nella trascrizione agli atti delle udienze dibattimentali: l'errore nell'attribuzione del turno, documentato più volte nel corpus esaminato in questi anni. In questo caso è evidente che la profrase 'sì' è la risposta del PM alla domanda dell'imputato, ma non sempre l'errore di attribuzione è così innocuo.

<sup>19</sup> In realtà il PM ha fatto due domande in un turno solo: una implicita e indiretta (Lei ha dato più volte una spiegazione [...] circa alcune telefonate), l'altra – come da procedura – più puntuale e diretta e l'imputato dimostra di averlo capito, chiedendo se la domanda a cui deve rispondere è la seconda, peraltro preliminare e ancor meno controvertibile.

<sup>20</sup> Si noti che ci sono voluti sei turni semplicemente per ottenere la conferma della telefonata.

<sup>21</sup> L'insinuazione è giuridicamente rilevante, in quanto la polizia giudiziaria può assumere informazioni dalla persona sottoposta a indagini, solo a condizione che questa sia libera e sia presente il suo Difensore.

<sup>22</sup> Visto che si tratta di un caso di omicidio, l'eufemismo – che l'imputato ribadirà nel turno successivo – è rilevante.

<sup>23</sup> Il PM ha formulato una domanda pericolosa, proprio perché suffragata dalle acquisizioni delle indagini preliminari, per cui l'imputato passa subito all'attacco. Per farlo mette in pratica una fallacia argomentativa – l'*argumentum ad hominem*, a cui ricorre molto spesso in tutto l'esame – e cerca di screditare l'operato della polizia per minimizzare la rilevanza di quanto messo a verbale. Spicca, fra l'altro, l'esibizione di lessico e formulario giuridico da parte dell'imputato.

<sup>24</sup> I quattro puntini finali del turno dell'imputato quasi certamente segnalano l'interruzione da parte del PM, mentre i tre puntini alla fine dell'intervento del PM probabilmente segnalano un profilo intonativo conclusivo o sospensivo.

Si noti la riduzione, tutt'altro che secondaria, da 'indagato' a 'sospettato' operata dal PM nel terzo turno<sup>25</sup> finale: infatti l'imputato – comunicativamente assai abile anche se appartenente a uno strato socioculturale basso – implicitamente ha avanzato un'insinuazione relativa alla tipologia dell'interrogatorio e cioè di essere stato interrogato come 'indagato' quando non era tale; se provato, questo invaliderebbe i verbali<sup>26</sup>.

Tornando alle qualifiche processuali, il 'nuovo' c.p.p., promulgato nel 1988 ed entrato in vigore nel 1989, tende correttamente – come si può vedere anche dai soli articoli citati in nota – ad usare il più possibile il termine 'persona', pur se è vero che sono tante le occorrenze delle forme 'indagato' e 'imputato' usate come inclusive del femminile, ma è altrettanto evidente che sono comunque ben acclimatate nell'uso anche le opposizioni 'indagato' *vs* 'indagata' e 'imputato' *vs* 'imputata'.

Le 'persone informate sui fatti' in altri casi possono acquisire invece la qualifica di 'teste/testimone', che viene assunta per iscritto con l'inserimento nella Lista testimoniale e con gli Atti di citazione dell'Accusa e della Difesa e oralmente nel processo con la lettura della formula di giuramento di dire la verità. Anche in questo caso, accanto a larghi usi del maschile inclusivo, è ben acclimatata l'opposizione 'il teste/testimone' *vs* 'la teste/testimone'.

Le cose non sono altrettanto lineari appena si passa ai 'livelli alti', ai

<sup>25</sup> Cfr. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, cit., p. 203: «Il potere dell'interrogante si manifesta ancor più – come hanno notato tutti coloro che si sono occupati di interazioni asimmetriche – nella struttura ternaria domanda-risposta-terzo turno, con cui si realizza una sequenza domanda-risposta-commento. Il terzo turno è una terza mossa – realizzata generalmente in forma assertiva, ma talvolta anche come domanda – compiuta dall'interrogante a fini di sottolineatura e messa in evidenza, di riformulazione (quasi mai neutra e del tutto equipollente) o di commento. Fra l'altro, il terzo turno – che assolve a funzioni diverse in ciascun tipo di interazione – ha anche la specifica funzione aggiuntiva di controllo retrospettivo del discorso e, per di più, senza necessità di cessione del turno, che talvolta prosegue con l'introduzione di un'altra domanda»; cfr. anche ORLETTI, *La conversazione diseguale. Potere e interazione*, cit., pp. 42-43: «Il potere di controllo sull'interazione proprio di questa posizione [il terzo turno] è accentuato dal fatto che chi la occupa è la stessa persona che darà poi inizio alla sequenza successiva. Lo spazio interazionale è per due turni consecutivi reso del tutto inagibile per il resto degli interagenti. L'interagente il cui turno è stato oggetto di commento si vede così preclusa ogni possibilità di reazione, a differenza di quanto avviene nelle conversazioni ordinarie, dove un commento può essere accettato o rifiutato ed essere esso stesso oggetto di commento».

<sup>26</sup> La questione, apparentemente risolta dalla riformulazione del PM, si ripresenterà molti più turni in avanti e di nuovo il PM ricorrerà a terzi turni con riformulazioni tese a correggere la definizione della situazione di interrogatorio.

cosiddetti registi<sup>27</sup> dell'interazione processuale.

'Giudice' ha la stessa qualità epicena di 'testimone', ma, mentre la coesistente opposizione di genere mediante l'articolo è ben acclimatata per 'il/la testimone', non si può dire altrettanto per 'giudice', tant'è vero che ha fatto molto scalpore fra gli operatori del diritto e sulla stampa il recente volume di Paola De Nicola significativamente intitolato *La giudice. Una donna in magistratura*<sup>28</sup>, in cui l'ultimo capitolo è incentrato proprio sulla complessa<sup>29</sup>, sofferta<sup>30</sup> e rumorosa<sup>31</sup> scelta dell'articolo femminile<sup>32</sup>. Eppure 'la giudice' era proprio uno degli esempi già auspicati fin dalle note *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana* di Alma Sabatini del 1986<sup>33</sup> – e dalle successive edizioni di A. Sabatini, *Il sessismo*

<sup>27</sup> Cfr. ORLETTI, *La conversazione diseguale. Potere e interazione*, cit. e BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, cit., pp. 149-207.

<sup>28</sup> P. DE NICOLA, *La giudice. Una donna in magistratura*, Ghena, Roma 2012.

<sup>29</sup> *Ibid.*, pp. 151-164 e in particolare p. 154: «Allora come mi devo firmare? Quale articolo devo mettere? Per i miei figli il giudice è una donna con i tacchi e il rossetto che porta con sé, anche nel proprio quotidiano, il peso scompaginato della vita delle persone e degli affetti».

<sup>30</sup> Cfr., ad es., *ibid.*, pp. 155-156: «È stato faticoso anche per me scrivere quell'articolo. Il linguaggio, quando non compio lo sforzo della "pre-comprensione", della ricerca di senso delle cose e dei significati, della riduzione in scheletri degli stereotipi, mi avviluppa e mi blocca in una pigrizia mentale e intellettuale davvero pericolosa. Perché devo scrivere "La giudice"? Perché mi devo differenziare nel mio genere proprio nel momento più alto della mia professione, quello della stesura della sentenza? Non basterebbe scrivere il nome di battesimo, ovviamente femminile, e firmare "Il giudice"? Continuo a percepire forte il senso di disagio per l'una e per l'altra scelta».

<sup>31</sup> Cfr., ad es., *ibid.*, pp. 161-162, in cui racconta le difficoltà incontrate in tipografia per riuscire a farsi fare un timbro in cui ci fosse scritto «La giudice».

<sup>32</sup> D'altronde anche quando, nel 2008, Nicoletta Maraschio è stata eletta presidente dell'Accademia della Crusca una buona parte delle interviste si incentrava sulla domanda di come volesse essere definita e molti giornalisti sembravano essere in dubbio soprattutto fra il maschile inclusivo e 'presidentessa', per cui la variante correttamente selezionata – la presidente – non appariva affatto scontata.

<sup>33</sup> Ma l'uso del femminile dei *nomina agentis* era già stato perorato negli anni '50-'60 quanto meno da Bruno Migliorini, Alfonso Leone e Luciano Satta: cfr. P. VILLANI, *Le donne al parlamento. Genere e linguaggio politico*, in *Per Tullio De Mauro. Studi offerti dalle allieve in occasione del suo 80° compleanno* a cura di A.M. Thornton, M. Voghera, Aracne, Roma 2012, pp. 317-340; alle pp. 321-322 e, in particolare, p. 322: «per il movimento femminista italiano la questione linguistica ha avuto sempre un carattere marginale [...] e l'istanza di usi linguistici che non oscurassero la presenza delle donne non fu posta dal basso, ma fu calata dall'alto della Commissione per la parità fra uomo e donna. All'epoca della sua pubblicazione, il testo fu fortemente criticato su più fronti: dai linguisti [...], dalla stampa e anche da alcune femministe, secondo le quali Sabatini con la sua ricerca aveva finito per rafforzare il ruolo di grammatiche e dizionari "come parametri di riferimento e d'autorità"».

*nella lingua italiana*, del 1987 del 1993<sup>34</sup> – con cui il tema era arrivato a interessare attraverso la stampa anche il largo pubblico. Com'è noto, lo stesso *Codice di stile* promosso poi, nel 1993, dall'allora Ministro Sabino Cassese, dedicava un paragrafo proprio all'uso non discriminatorio e non sessista della lingua italiana, e precisava:

«il fatto che in italiano il genere grammaticale maschile sia considerato il genere base non marcato, cioè [...] valido per entrambi i sessi, può comportare sul piano sociale un forte effetto di esclusione e di rafforzamento di stereotipi. [...] l'amministrazione pubblica, attraverso i suoi atti, appare un mondo di uomini in cui è uomo non solo chi autorizza, certifica, *giudica*, ma lo è anche chi denuncia, possiede immobili, dichiara, ecc.»<sup>35</sup>

Ma le donne che si fanno chiamare 'la giudice' – a maggior ragione nei lessemi composti 'giudice delle indagini preliminari' e 'giudice dell'udienza preliminare' – restano ancora una sparuta minoranza<sup>36</sup>, anche se indubbiamente il libro di Paola De Nicola ha aperto un dibattito vivace fra gli operatori del diritto, che sta già producendo dei cambiamenti.

Qualche timida evoluzione comincia a vedersi negli agentivi che indicano la professione.

Così il femminile 'la magistrata'<sup>37</sup>, pur lungi dallo sconfiggere il maschile inclusivo<sup>38</sup>, si sta lentamente ma progressivamente diffondendo e va soppiantando anche le varianti 'donna magistrato' o 'magistrato-donna', tuttora diffuse quando occorre specificare. Ha avuto per ora scarso successo – sia pur con qualche decisa eccezione – anche l'invito a usare 'avvocata'<sup>39</sup> al posto di 'avvocatesa', con cui continua invece ad alternare

<sup>34</sup> Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma. L'esempio 'la giudice' è stato continuamente ripreso e ribadito in molti degli studi successivi.

<sup>35</sup> S. CASSESE, *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1993, Parte seconda, par. 4, pp. 49-50, p. 49. Gli interventi pubblici in materia – italiani ed europei – sono ormai plurimi e noti.

<sup>36</sup> C'è chi mi ha risposto, ad esempio: «Mi sento a mio agio con questo uso del maschile e non credo che sminuisca in alcun modo la mia autorità di giudice donna, o la mia 'donnità', o la parità di genere. I miei utenti, grandi e piccoli, non fanno una piega».

<sup>37</sup> Cfr. già A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, 1993b, p. 113.

<sup>38</sup> Al punto che il femminile può addirittura essere intenzionalmente usato come denigratorio, come nel titolo – con tanto di virgolettatura – del quotidiano *Liberò* del 28 gennaio 2013: «Ilda Boccassini: la "magistrata" rossa radical chic».

<sup>39</sup> Cfr. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., pp. 113 e 121 e F. SABATINI, *Più che una prefazione*, in SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., pp. 9-15, a p. 12; per un'analisi lessicografica cfr. S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, cit., pp. 89-92 e S. CAVAGNOLI, *La lingua di genere e il suo rapporto con il linguaggio giuridico*

insieme al resistentissimo maschile inclusivo ‘avvocato’ (che peraltro resta forma praticamente unica come appellativo<sup>40</sup>). D'altronde negli anni si è assistito ad una qualche rivalutazione della connotazione del suffisso *-essa*<sup>41</sup>, oggi forse da molti percepito come più neutro e meno dispregiativo: infatti continua a essere produttivo, generando forme di uso radicato e diffuso come *'vigilessa'*<sup>42</sup>, ecc. Il neutro ‘avvocato’ è così resistente che – fra le tante domande sui femminili delle denominazioni professionali che si trovano in rete – è ricorsiva anche la domanda se in ‘un avvocato’ riferito a donna l'articolo indeterminativo debba essere apostrofato e la risposta più frequente è affermativa. Lo stesso *Vocabolario Treccani.it* afferma:

«Per indicare una donna che esercita l'avvocatura nell'uso giuridico è usato il maschile *avvocato*, ma sono sempre più frequenti, nell'uso com., i femminili *avvocata* e *avvocatessa*, quest'ultimo anche per indicare scherz. la moglie di un avvocato, o una donna che ha la parlantina sciolta, che si accalora nel discorrere e nel sostenere le ragioni proprie o altrui»

Denoto precisa poi che il maschile, come prevedibile per ogni agente, è particolarmente resistente in polirematiche a forte coesione come ‘avvocato d'ufficio’, ‘avvocato fiscale’, ecc.<sup>43</sup>

Permane assoluto il maschile non marcato quando ci si riferisce ai

---

*italiano. Riflessioni introduttive*, in «Cultura e diritti», II, 4, 2013, pp. 55-62, da cui risulta evidente il conservatorismo dei dizionari in proposito.

<sup>40</sup> Gli appellativi professionali relativi ai livelli alti sono particolarmente conservativi, proprio per la diffusa intenzione dei parlanti di sottolineare in questo modo il prestigio del ruolo dell'interlocutore. Una magistrata ha precisato in risposta alle mie domande sulla *mailing list*: «Ho intervistato sul tema le *giovani* avvocate: vogliono tutte essere chiamate “avvocato”». Cfr. anche CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, cit., p. 87, che – in un paragrafo significativamente intitolato *Donne e diritto* – afferma: «Al tema della consapevolezza di quanto sia importante un uso adeguato della lingua, si contrappongono reazioni di vario tipo: oltre a quella aggressiva, è molto presente quella di sottovalutazione del tema, con la giustificazione che esistono problemi ben più pregnanti, e quella della difesa di un uso maschile, da parte delle donne, con due motivazioni principali: La prima è legata al fatto che le parole al femminile, soprattutto le professioni, suonino male [...]; la seconda, invece, riscontrata spesso nel mondo dell'avvocatura, al fatto che le donne, una volta raggiunta la posizione di “avvocato”, desiderano fregiarsi di questo titolo quasi avesse un peso diverso, maggiore, rispetto a quello di “avvocata”».

<sup>41</sup> Cfr. anzitutto MARIANI, *Signore e signori!*, cit., pp. 40-41.

<sup>42</sup> Di contro alla raccomandazione già di SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 112, e di SABATINI, *Più che una prefazione*, cit., pp. 11-12, di usare il corretto ‘la vigile’; in proposito cfr. anche CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, cit., p. 23.

<sup>43</sup> P. DENOTO, *Qual è il femminile di avvocato?*, in *Treccani.it. L'Enciclopedia Italiana*, s.d.

ruoli assolti nel processo. Non solo resistono ‘il pubblico ministero’ e ‘il difensore’ – i cui femminili ‘la pubblica ministero’<sup>44</sup> e ‘la difensora’ (o la difenditrice)<sup>45</sup> sono ancora abbastanza ostici – ma anche ‘il sostituto procuratore’, ‘il perito’ e ‘il consulente tecnico’<sup>46</sup> restano ancora totalmente forme uniche di maschile inclusivo<sup>47</sup>, pur se i corrispondenti femminili ‘suonano’ così normali<sup>48</sup>: la sostituta procuratrice, la perita, la consulente tecnica. Non sono, dunque, state a tutt’oggi recepite nell’uso le proposte di Alma Sabatini di usare i femminili ‘sostituta procuratrice della Repubblica’, ‘la prefetta’ (che il ‘correttore ortografico’ continua a evidenziare come forma errata) e ‘uditrice giudiziaria’<sup>49</sup>.

Il fatto che le parole che mostrano un primo, timidissimo, ‘movimento’ – soprattutto da parte di donne esplicitamente e dichiaratamente ‘femministe’ – siano magistrato/-a e avvocato/-a ha una sua logica, in

<sup>44</sup> Il riferimento alla ‘funzione’ della parola ‘ministro’ – ‘pubblico ministero’ originariamente indicava un ufficio e, appunto, una funzione – è forte anche quando riferito a persona; appare infatti più semplice l’opposizione quando si ricorra alla sigla diffusa il PM – la PM, benché non praticata nell’uso reale.

<sup>45</sup> Sul femminile di nomi e aggettivi in -sore e su questo specifico termine cfr. A.M. THORNTON, *Quando parlare delle donne è un problema*, in *Per Tullio De Mauro. Studi offerti dalle allieve in occasione del suo 80° compleanno*, cit., pp. 301-316. In proposito c’è chi mi ha precisato: «Difensora credo non sia attestato e difenditrice mi fa venire i brividi linguistici».

<sup>46</sup> Gli esperti delle varie specializzazione sono definiti ‘periti’ se sono stati nominati dal giudice, ‘consulenti tecnici’ se sono stati nominati dall’Accusa o dalla Difesa.

<sup>47</sup> Infatti c’è chi, ad esempio, mi ha risposto: «Io sono sostituto procuratore generale e mi qualifico ‘la’ sostituto procuratore generale. Mi sono sempre chiesta se sia corretto, in lingua italiana, ma – nel dubbio – ho preferito non tacere la mia diversità di genere in un ufficio solo maschile».

<sup>48</sup> Cfr. M.P. ERCOLINI, *Il sessismo linguistico a scuola*, in *Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, a cura di M.S. Sapegno, Carocci, Roma 2010, pp. 135-152, a p. 140: «La grammatica dice chiaramente come formare il femminile: Se certi femminili grammaticalmente corretti [...] “suonano male” o sono avvertiti come meno “prestigiosi” dei corrispondenti maschili, il problema non è nella grammatica, bensì nel pensiero (sessista) di cui il linguaggio è veicolo. Le forme come “giudice donna” sono inaccettabili, come lo sarebbe “uomo casalinga”, di cui è più facile avvertire l’inadeguatezza».

<sup>49</sup> Cfr. già SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., rispettivamente pp. 109, 113 e 115; per ‘prefetta’ cfr. anche SABATINI, *Più che una prefazione*, cit., p. 13 e – per l’attualità – C. ROBUSTELLI, *Infermiera sì, ingegnera no?*, in <<http://www.accademiadellacrusca.it>>, 2013: «Molti ricorderanno il recente diverbio sorto in una riunione in prefettura (a Napoli) perché un cittadino chiamava *signora* (essendo incerto sul termine *prefetta!*), invece che protocollyamente *prefetto*, la titolare di questa carica in una provincia vicina». Cfr. anche CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, cit., che analizza, tra gli altri, gli usi sulla stampa di magistrato/a (p. 41), avvocat/a (p. 40) e avvocatessa (p. 48), la/il giudice/procuratore/procuratrice (p. 41), la/il legale (p. 40), cancelliera/e (pp. 36-37), prefetta/o (p. 42), la/il guardasigilli (p. 34).

quanto esse designano più genericamente la professione che caratterizza l'identità di una persona, mentre le altre denominazioni sono correlate per lo più alla specifica funzione assunta all'interno del procedimento penale: è comprensibile, dunque, che le donne sentano il bisogno di esplicitare e manifestare il genere prima in ciò che è prioritario e stabile che in quello che invece è più contingente e connesso piuttosto al ruolo che all'identità.

Come era già stato osservato, ad esempio, per la resistenza del maschile non marcato 'professore' da parte delle stesse donne in ambito universitario – probabilmente anche per differenziarsi dall'invece diffuso 'professoressa' nella Scuola<sup>50</sup> – l'uso sessuato della lingua tarda, dunque, ad imporsi proprio nelle funzioni e nei ruoli più alti della società<sup>51</sup> con l'errata intenzione di sottolineare il prestigio del ruolo ancora per omologazione<sup>52</sup>.

Si ricordi, peraltro, che la magistratura è una delle professioni a cui le donne hanno avuto accesso più tardi (nel 1963)<sup>53</sup>, anche se l'ultimo è

<sup>50</sup> In questi ultimi anni abbiamo assistito all'ampliamento del femminile – soprattutto per gli usi estesi e 'imposti' dagli studenti – ma non a caso spesso si ricorre al sostitutivo 'docente universitario', non di rado usato come epiceno.

<sup>51</sup> Come rilevava già anche MARIANI, *Signore e signori!*, cit.; cfr. anche ROBUSTELLI, *Lingua, genere e politica linguistica nell'Italia dopo l'Unità*, cit., p. 587: «l'«uso» del genere grammaticale femminile per i nomi di professione, carica, ruolo istituzionale di alto prestigio ricoperti da donne, con tutte le conseguenze che ciò comporta sul piano morfosintattico e testuale – compresa la necessità di calibrarlo a seconda dei tipi di testo e della varietà di lingua adottata – appare non ancora stabilizzato»; cfr. anche ID., *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, con *Prefazione* di N. Maraschio, Accademia della Crusca e Comune di Firenze, Firenze 2012, p. 3: «La riflessione sul modo di rappresentare le donne attraverso il linguaggio, sull'uso di stereotipi negativi [...] e sull'importanza del ruolo che tutto ciò svolge nel processo di costruzione dell'immagine femminile, attraversa da molti anni la nostra società. Ma ogni volta che la stampa riprende la questione, e ciò avviene soprattutto quando una donna raggiunge una posizione di prestigio, si riaccende la discussione sul modo di definirla»; cfr. infine ROBUSTELLI, *Infermiera sì, ingegnera no?*, cit.: «Sia nella comunicazione istituzionale sia in quella quotidiana le resistenze ad adattare il linguaggio alla nuova realtà sociale sono ancora forti e così, per esempio, donne ormai diventate professioniste acclamate e prestigiose, salite ai posti più alti delle gerarchie politiche e istituzionali, vengono definite con titoli di genere maschile: *il ministro* Elsa Fornero, *il magistrato* Ilda Boccassini, *l'avvocato* Giulia Bongiorno, *il rettore* Stefania Giannini».

<sup>52</sup> Infatti c'è chi, ad esempio, mi ha risposto: «Quando ero PM mi chiamavano “Signor Procuratore”, quando lavoravo in collegio penale ero “Signor Presidente” o, se l'avvocato veniva dal Sud, “Signor Consigliere”. Adesso sono GIP e mi chiamano Giudice, ma sempre con l'articolo IL davanti... E l'intenzione di tutti è di rendermi onore: questo è il peggio».

<sup>53</sup> Oggi le donne – che, si noti, sono solo il 3,3% della popolazione carceraria – sono ormai ben il 46% dei 10.151 magistrati previsti dalla Legge n° 181 del 13 novembre 2008 ma solo in minima parte, come in molti altri settori, riescono a raggiungere le

stato notoriamente l'ingresso nelle forze armate<sup>54</sup> (fra le quali la questione delle denominazioni di genere non si è ancora posta affatto, per cui l'uso del maschile non marcato per gli agentivi è a tutt'oggi assoluto). Per di più tutta la formazione dei magistrati è tesa a far retrocedere e lasciare nell'ombra l'identità personale – con il continuo richiamo al riserbo – mandando in primo piano esclusivamente la funzione istituzionale.

Nell'insieme, si assiste al perdurare di un notevole sessismo linguistico negli usi di settore – a maggior ragione se scritti – supportato anche dalle stesse donne. In fondo si può estendere all'intero settore l'osservazione della magistrata 'antesignana' Paola De Nicola: «Il femminile per *il giudice* ancora non c'è, perché lo stereotipo millenario della calza e non della toga, della *domus* e non della *polis*, è duro a morire, prima di tutto dentro le donne»<sup>55</sup>.

D'altronde l'ambito giuridico-giudiziario si caratterizza per un alto conservatorismo anche sotto molti altri aspetti, a partire dalle stesse modalità di scrittura<sup>56</sup>.

Parallelamente e più in generale, è già stata rilevata la particolare 'resistenza e impermeabilità' nell'uso del genere nel linguaggio giuridico:

«I testi normativi, caratterizzati da un linguaggio androcentrico sia per quanto riguarda i concetti giuridici sia i termini fattuali, presentano per la loro stessa natura testuale, legata allo scopo e alle modalità comunicative, una maggiore "rigidità" verso i cambiamenti

---

posizioni apicali: cfr. DE NICOLA, *La giudice. Una donna in magistratura*, cit., pp. 173-175 e *passim*.

<sup>54</sup> Infatti è solo con la Legge del 20 ottobre 1999 n. 380 – entrata in vigore nel 2000 – che si realizza la pari opportunità uomo-donna nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni, ed incarichi del personale delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza; l'unica Forza Armata che prevede ancora delle restrizioni è la Marina, che esclude la presenza delle donne a bordo dei sommergibili, nelle compagnie d'assalto del Reggimento San Marco e tra gli Incursori. Oggi le donne sono circa 1.700 – di cui, usando i maschili inclusivi diffusi nel settore, circa 200 Ufficiali, 640 Ispettori, 860 Brigadieri/Appuntati dei Carabinieri – su un totale di circa 108.000 militari, sono cioè circa l'1,6% del totale e quindi in percentuale fortemente minoritaria: ringrazio i Colonnelli Stefano Fedele e Canio Giuseppe La Gala per queste informazioni. È interessante anche la pagina web <[http://www.difesa.it/SMD\\_/approfondimenti/Pagine/ServizioFemminile.aspx](http://www.difesa.it/SMD_/approfondimenti/Pagine/ServizioFemminile.aspx)> (ultimo accesso 27.12.2014) dedicata al *Servizio Femminile* dal Ministero della Difesa, in cui le designazioni femminili sono 'personale femminile' e 'donne', ma anche 'donne soldato' e 'ragazze' e in cui si conclude che: «il "mondo militare" è chiamato ad un adeguamento culturale che ponga le donne in condizione di assoluta parità, di diritti come pure di doveri, con il personale maschile».

<sup>55</sup> DE NICOLA, *La giudice. Una donna in magistratura*, cit., pp. 158-159.

<sup>56</sup> Cfr. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, cit., pp. 314-334 e *passim* e MARIANI MARINI, BAMBI, *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, cit.

rispetto ai testi amministrativi<sup>57</sup> [...]. Da un esame della letteratura si rivela che l'uso dei termini femminili risulta comunque limitato ai casi in cui il riferimento è a una normativa che interessa specificamente una donna in quanto ne è oggetto (per esempio nella normativa a tutela della lavoratrice madre)»<sup>58</sup>

O ancora:

«Se è vero, come è stato condivisibilmente affermato, che il linguaggio della legge si rivela un atto di qualità democratica e contribuisce a ridefinire e ristrutturare la realtà che ci circonda, siamo allora ben lontani da una società concretamente ispirata al valore della parità di genere. [...] È importante considerare i testi giuridici come veicolo di novità e di trasformazione, soprattutto in area giuridico-pubblicistica, come documenti dello stato nei confronti del cittadino e della cittadina che modificano e regolano i rapporti giuridici, ma allo stesso tempo ne fissano la loro espressione»<sup>59</sup>

In ambito normativo, tuttavia, va preventivamente riconosciuto che non è sempre facile o scontato conciliare le sacrosante esigenze di non oscuramento del genere femminile e quelle contrapposte di sintesi e non appesantimento<sup>60</sup> dei testi: a maggior ragione si rende evidente la necessità di competenza e sensibilità, anche linguistiche, da parte del Legislatore nello scegliere le soluzioni di volta in volta più adeguate.

Detto questo, è evidente che il bisogno di stabilità e certezza di riferimenti proprio dell'ambito giuridico-giudiziario poco ha a che vedere con la diffusa resistenza ad un uso sessuato della lingua e ci riporta invece alla più generale esigenza di cambiamento di sensibilità e cultura, che dovrebbe passare anzitutto attraverso la formazione di ogni ordine e grado<sup>61</sup>, ma

<sup>57</sup> In relazione ai quali ben sintetizza BAZZANELLA, *Genere e lingua*, cit.: «in molti documenti burocratici è tuttora diffuso il maschile non marcato: *Il sottoscritto...*, *nato a...*, mentre il femminile per le cariche ricoperte da donne è poco usato».

<sup>58</sup> C. ROBUSTELLI, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in *La buona scrittura delle leggi*, a cura di R. Zaccaria, Camera dei deputati, Roma 2012, pp. 181-198, pp. 190-191. Cfr. anche CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, cit., p. 136: «I testi di legge sono redatti al maschile, con l'eccezione di quegli articoli in cui è necessario nominare la donna per differenziarla dall'uomo (marito, moglie), (donna lavoratrice, lavoratore) o almeno dove si riteneva fosse necessario specificare al momento della redazione».

<sup>59</sup> *Ibid.*, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, cit., p. 66.

<sup>60</sup> Ad esempio, per molti articoli di legge sarebbe oggettivamente troppo lunga la formulazione con il raddoppiamento delle forme maschili e femminili (*splitting*).

<sup>61</sup> Cfr. *Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, cit. e VILLANI,

anche – nello specifico – attraverso le Scuole per le professioni legali e le Scuole Superiori dell’Avvocatura e della Magistratura<sup>62</sup>.

---

*Le donne al parlamento. Genere e linguaggio politico*, cit., p. 334: «Quando si invoca la “sovranità dell’uso” riguardo al genere dei nomi di professione, bisognerebbe ricordare che per un periodo piuttosto lungo questo stesso uso è stato coartato [...] in danno del femminile. Non a caso le *Raccomandazioni* di Alma Sabatini erano dirette in prima istanza alla scuola, ai giornali, all’editoria, in sostanza a quei centri che avrebbero potuto dare impulso a nuovi usi linguistici».

<sup>62</sup> Cfr. anche CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, cit. p. 160: «c’è un grande bisogno di riflettere e di agire sui testi giuridici; linguiste e linguisti potrebbero collaborare con l’avvocatura e la magistratura per una revisione dei principali testi d’uso, con l’obiettivo di uniformare il linguaggio giuridico, a livello nazionale, anche dal punto di vista linguistico. Con l’obiettivo di creare “norma” linguistica».